

Problematiche rimaste nell'ombra

di Andrea Poggiali (*)

Saltuariamente, nel corso dell'attività di polizia mortuaria, si notano situazioni in cui né la regolamentazione nazionale né quella locale offrono un sicuro riferimento per le decisioni da prendere. Alla base ci sono problemi tecnici che non hanno mai ricevuto una particolare attenzione, ma che non per questo sono da considerare di scarsa rilevanza.

In ambito funerario, tutto ciò che può essere causa di indecisioni e contrattempi è importante, anche se relativo ad aspetti apparentemente marginali.

La pietà verso i defunti e verso i loro familiari si esprime in vari modi: uno di questi è proprio la costante ricerca di procedure agili e di comportamenti uniformi, così da evitare disservizi in momenti di estrema vulnerabilità emotiva.

In questa ottica, ho cercato di individuare alcuni punti che potrebbero meritare disposizioni specifiche valide su tutto il territorio nazionale (1). Si tratta di richieste relative ad alcune forme particolari di trasporto (di arti amputati, di resti mortali, di salme per autopsie giudiziarie), all'utilizzo di chiese per l'esposizione delle salme, alla dissigillatura della cassa, alla autorizzazione per sepolcri privati in forma associata.

Qualcuno forse obietterà che le fattispecie poco frequenti dovrebbero essere disciplinate a livello di regolamentazione comunale: così facendo si correrebbe però il rischio di accentuare il problema (già adesso evidente), della difformità di procedure tra i vari comuni.

Procedo ora con le osservazioni sui punti precedentemente elencati.

Trasporto di arti amputati

Le richieste di trasporto (e seppellimento) di arti amputati sono motivate da un desiderio facilmente comprensibile: la persona che ha subito questa mutilazione vuole porre le condizioni per una futura riunificazione dell'arto alla propria salma, recuperando così una sorta di integrità corporea.

Non si tratta quindi di una bizzarria: nei limiti del possibile, questa aspirazione dovrebbe essere rispettata. La normativa italiana, però, non è mai stata sensibile al riguardo. Nel totale silenzio dei vari regolamenti di polizia mortuaria, le uniche indicazioni sulla destinazione degli arti amputati vennero ad un certo punto dalla legislazione sui rifiuti (2), che parve escludere ogni riunificazione postuma nella stessa tomba.

Fortunatamente la situazione è mutata a seguito dal nuovo rego-

lamento per la gestione dei rifiuti sanitari, DM n. 219/2000 (3), che all'art. 3 recita:

"Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, (...) restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni".

Molto bene, salvo un particolare: nel DPR n. 285/90 le parti anatomiche riconoscibili non sono menzionate.

In definitiva, attualmente è riconosciuta all'arto amputato una dignità ben diversa da quella di un semplice rifiuto, ma questo sacrosanto principio è garantito mediante il rinvio ad una norma muta. È un problema tecnico, di carente coordinazione: potrebbe essere risolto, con una procedura relativa ad aspetti quali le modalità dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento (è da supporre che l'ufficio di stato civile non debba essere coinvolto), le modalità del trasporto (se con carro funebre o anche solo con automezzo normale), i requisiti da rispettare (caratteristiche del contenitore).

Solo così un diritto ormai stabilito potrà essere effettivamente assicurato.

Trasporti di resti mortali

Arriviamo subito al punto che ci interessa: il trasporto di resti mortali può essere effettuato direttamente dalla famiglia con proprio automezzo?

Una interpretazione generalmente accettata vuole che, nel caso di resti mortali per i quali sia stata esclusa la possibilità di inconvenienti igienico-sanitari, il trasporto non debba essere assoggettato alle misure igieniche previste per il trasporto di salme (4).

Però, dopo la pubblicazione della CM 10/98 (5), per "resto mortale" si intendono ora anche gli esiti di un processo di corificazione. Come è noto a chiunque abbia pratica di operazioni cimiteriali, una salma corificata mantiene un ingombro notevole, e richiede un contenitore di dimensioni pari ad un feretro.

Appare pertanto inopportuno consentire l'uso di un mezzo privato per il trasporto di salme corificate (ci si può immaginare il contenzioso nel caso di controlli casuali della pubblica sicurezza), ma al tempo stesso è sproporzionato imporre l'onere di un carro autorizzato con relativo personale quando vi è inesistenza di rischi

(*) Dirigente medico 1° livello Servizio igiene pubblica A.USL di Ravenna.

(1) Poiché qualunque proposta per l'introduzione di nuove disposizioni rischia di essere malvista, non guasterà aggiungere qualche considerazione in proposito.

In effetti, l'eccesso di regolamentazione ha finito con il costituire un ostacolo nel panorama legislativo italiano. Troppe leggi, a volte non coordinate, a volte addirittura in contrasto tra loro, e in più il relativo corredo di regolamenti attuativi e di circolari esplicative, che spesso invece di integrarsi si sovrappongono: difetti noti, che la pubblica amministrazione da tempo sta cercando di correggere.

Se questa è la valutazione che si può dare del quadro legislativo italiano nel suo complesso, bisogna però anche riconoscere che nell'ambito funerario la situazione non è così compromessa. Anzi, in tale ambito si è forse osservata una carenza di produzione normativa: pochi regolamenti nel corso di decenni, e altrettanto poche circolari esplicative. Proprio le circolari aiutano a comprendere il bisogno di indicazioni più dettagliate nel nostro settore: ogni volta che sono state emanate hanno portato una boccata di ossigeno in un ambiente asfittico.

(2) Nella circolare Federgasacqua n. 3682 del 4.3.1997, pubblicata in *Nuova Antigone*, n. 2/97, la destinazione delle parti anatomiche riconoscibili era ritenuta possibile solo nelle forme della inumazione e della cremazione: non era contemplata la possibilità di tumulazione. Tutto ciò, in applicazione del D.Lgs. n. 22 del 5.12.1997 (in s.o. n. 33 alla G.U. n. 38 del 15.12.97) e del DM ambiente di concerto con il Ministero della sanità del 25.5.89.

(3) Il decreto 26 giugno 2000, n. 219, del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità, è pubblicato in G.U. n. 181 del 4.8.2000, ed ha per oggetto: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

(4) In proposito, si rimanda al commento di Daniele Fogli nella rubrica "Quesiti e lettere", *Nuova Antigone*, n. 1/97, pag. 10.

(5) La circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998 n. 10 (pubblicata in G.U. n. 192 del 19.8.1998) ha per oggetto "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa".

igienici. Su questo punto, vi sono già proposte operative presentate da associazioni di categoria (6): potrebbero essere utilmente raccolte e sviluppate.

Trasporto di salme per autopsie giudiziarie

È una forma di trasporto per la quale si osserva il ricorso alle autorizzazioni più varie, poiché ogni procura adotta procedure proprie: a volte, anche all'interno della stessa procura si osservano comportamenti diversi a seconda del magistrato di turno. Si può andare dal nulla osta rilasciato direttamente dal magistrato (a volte valido solo per il tragitto da obitorio a obitorio, a volte comprensivo anche del percorso finale obitorio-cimitero), alla richiesta di autorizzazione al trasporto rivolto dalla procura al sindaco, ed anche alla richiesta di autorizzazione rivolta dalla procura alla direzione sanitaria dell'ospedale.

Ugualmente vario finisce con l'essere anche il ruolo attribuito al Servizio di igiene pubblica, a volte interpellato per un parere al trasporto, a volte no. Dettagli, che però comportano incertezze e disservizi facilmente evitabili: si potrebbe infatti attribuire esplicitamente alla autorità giudiziaria la potestà autorizzativa per questo tipo di trasporti, analogamente a quanto è stato fatto con la CM n. 24/93 per la rimozione di salme dalla strada o da altro luogo pubblico (7).

Esposizione di salme in chiesa

Il decesso di una persona molto nota (in ambito nazionale, o anche solo in ambito locale) può rendere opportuna l'esposizione della salma in un luogo che consenta un agevole flusso della folla: di regola in chiesa ma anche in una sede di partito, a seconda ovviamente della condizione sociale del defunto.

Le procedure di autorizzazione per queste richieste non creano mai problemi, se la persona era effettivamente molto nota. I problemi sorgono invece quando analoghi desideri sono espressi da familiari di persone meno note. In tal caso, chissà perché, ci si interroga sulla liceità di autorizzare l'esposizione della salma in un luogo diverso dalla camera mortuaria o dall'abitazione privata, e come condizioni indispensabili vengono pretesi nulla osta dell'A.USL sia sulle modalità di trasporto della salma dalla camera mortuaria alla chiesa che sull'idoneità della chiesa a fungere da luogo di esposizione della salma.

A volte gli incauti familiari si scoraggiano e rinunciano.

Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, in proposito, dice poco, e lascia quindi un varco per interpretazioni discrezionali. Al capo III (depositi di osservazione ed obitori), quando si parla dei locali in cui devono essere tenute in osservazione le salme, sono citati i depositi di osservazione e le abitazioni, ma non si fa menzione di altri locali. Inoltre, le abitazioni sono citate solo per puntualizzare che, nel caso esse si rivelino inadatte alla funzione di osservazione, la salma va trasportata in deposito.

Un testo così scarno favorisce una varietà di applicazioni, dalle più drastiche (se il decesso è avvenuto in abitazione, la salma può essere spostata durante il periodo di osservazione solo se l'abitazione è inadatta, e solo verso un deposito di osservazione: se il decesso è avvenuto in un luogo di cura, la salma deve rimanere nel relativo deposito di osservazione), alle restrittive (si può accogliere la richiesta, a condizione che il Servizio di igiene esprima caso per caso un parere favorevole), alle più elastiche (la richiesta viene accolta senza particolari formalità).

Basterebbero poche semplici precisazioni, e queste difformità sarebbero evitabili.

Dissigliatura e apertura del feretro

È un sentimento comune quello di volere porgere un ultimo saluto ad una persona cara scomparsa, prima che il feretro venga chiuso e definitivamente avviato al luogo di sepoltura.

Non sempre però questo è possibile, specie quando il decesso avviene in luoghi lontani dalla città di residenza.

Vi sono pertanto familiari che, nell'impossibilità di raggiungere il luogo in cui avviene la chiusura del feretro, esprimono il desiderio di rivedere almeno per l'ultima volta il proprio caro. L'unico modo per accontentarli è però quello di aprire la cassa una volta che sia pervenuta al cimitero di destinazione (8). Il desiderio è comprensibile: rimane da verificare se l'operazione è ammissibile.

Il regolamento di polizia mortuaria non prevede autorizzazioni di questo tipo, ma neanche le vieta espressamente. Dal punto di vista igienico-sanitario, l'operazione può sollevare fondate obiezioni: teniamo però conto del fatto che la motivazione di fondo è quel sentimento di pietà verso i defunti che il DPR n. 285/90 si sforza di salvaguardare. Bisogna perciò cercare di conciliare questi due aspetti. Una soluzione potrebbe essere offerta dalla futura regolamentazione della tanatoprassi: con tale trattamento conservativo, l'eventuale riapertura del feretro per un definitivo omaggio alla salma desterebbe sicuramente minori preoccupazioni.

(6) La circolare SEFTT n. 3887/SV/f del 28 aprile 1998 riporta indicazioni dettagliate sulle procedure per il trasporto di resti mortali destinati a cremazione.

(7) La circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (pubblicata in G.U. n. 158 dell'8.7.1993) ha per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa". Si riporta uno stralcio del paragrafo 5.2:

"In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso. Fanno eccezione: (...) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidenti in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso".

Cosa si intende per "pubblica autorità" è esemplificato nel paragrafo 5.1: autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato.

(8) Sporadicamente appare sui giornali la notizia di una famiglia che richiede al magistrato l'apertura del feretro di un congiunto morto all'estero e poi trasportato in Italia, per verificare che non sia avvenuto uno scambio di salma.

In realtà, la motivazione addotta è fittizia: non c'è alcun dubbio sull'identità della salma, ma c'è solo il desiderio di porgere un ultimo addio. I magistrati fingono di credere all'ipotesi dello scambio di salma, e rilasciano il nulla osta per una verifica altrimenti ingiustificabile.

C'è anche un'altra soluzione, che risulta essere stata utilizzata: l'adozione del cosiddetto "oblo". Si tratta di una finestrella in plexiglas, inserita nella cassa di zinco opportunamente ritagliata all'altezza del volto. Una volta che il feretro sia giunto al luogo di residenza dei familiari, basta svitare il cofano in legno ed così subito visibile in trasparenza il volto del defunto: dopo avere reso il definitivo omaggio alla salma, si provvede a rimuovere la finestrella di plexiglas ed a sostituirla con un inserto di zinco che viene saldato, così da garantire la tenuta del feretro.

L'operazione non sarebbe in realtà consentita, poiché il Ministero della sanità non ha mai autorizzato l'uso di materiali diversi dallo zinco o dal piombo.

Autorizzazione per sepolcri privati in forma associata

L'art. 101 del DPR n. 285/90 prevede la possibilità di realizzare sepolcri privati al di fuori della cinta cimiteriale ⁽⁹⁾.

Questo diritto è però fortemente limitato, nella pratica, dall'obbligo di assicurare anche per il singolo sepolcro una distanza di rispetto di 200 m ⁽¹⁰⁾.

Per il privato, una simile condizione è fortemente penalizzante: l'acquisizione di un terreno così ampio è alla portata di pochi. Si dà abitualmente per scontato che la domanda ai sensi dell'art. 101 possa essere presentata solo da singoli: ma il regolamento non vieta che possa essere presentata anche collettivamente.

Vi sono privati che hanno pertanto pensato di costituirsi in cooperativa per presentare una domanda, non per un singolo sepolcro ma per un gruppo di sepolcri.

L'onere dell'acquisto del terreno necessario a garantire la distanza di rispetto dei sepolcri viene in tal modo ripartito fra tutti i soci.

Questo pur lecito accorgimento solleva però un dubbio: c'è infatti da chiedersi se un gruppo di sepolcri accorpati in una apposita area perimetrata non finisce con il costituire un cimitero.

Come noto, in Italia è escluso che i cimiteri possano essere privati, per evitare che in un ambito così delicato possano verificarsi occasioni di lucro ⁽¹¹⁾.

Non escludo che sia legittima la preoccupazione di chi vede nelle richieste *ex art. 101* presentate in forma associata un modo per aggirare il divieto alla costruzione di cimiteri privati. Personalmente, ritengo però che non si possa fare il processo alle intenzioni, e che non debbano essere opposti dei dinieghi pregiudiziali.

Il problema dell'ammissibilità di queste richieste non è solo accademico, e meriterebbe una risposta precisa, che solo il ministero può dare.

(9) Il capo XXI del DPR n. 285/90 ha per oggetto "Sepolcri privati fuori dai cimiteri", e comprende gli articoli da 101 a 105. L'art. 101 è quello che attribuisce al sindaco la competenza per autorizzare tali sepolcri.

(10) L'art. 104, c. 2, DPR n. 285/90 dispone che la costruzione e l'uso delle cappelle private costruite fuori dal cimitero siano consentite "soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità".

(11) L'art. 92, comma 4 del DPR n. 285/90 recita: "Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione".